



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **54** del Registro - Seduta del: **12.06.2019**

OGGETTO: 'APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE TRIENNIO 2019/2021'

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **giugno** alle ore **17.30** e segg., nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ODDO Giuseppe	P
MANISCALCO Anna	P
VALLONE Pietro	P
PECORARO Domenico	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assume la Presidenza il Geom. **ODDO Giuseppe** – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. **SOMMA SALVATORE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 05-06-2019 avanzata dal Vice Sindaco Sig. Pietro Vallone, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE TRIENNIO 2019/2021"

PREMESSO CHE:

- ✓ l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*

- ✓ l'**articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- ✓ l'**articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'[articolo 4, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce che *“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.”* e prevede, inoltre, che *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- ✓ l'**articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'[articolo 4, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) in forza del quale: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- ✓ l'**articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'[articolo 4, comma 1, lettera d\), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) in forza del quale *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- ✓ l'**articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

VISTO l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001 nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art. dall'art. [1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) e successivamente modificato [dall'articolo 6, comma 1, lettera b\), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) secondo cui: *“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett.a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;

RICHIAMATI:

- ✓ **l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative, l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- ✓ **l'articolo 1, commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296**, nel testo modificato ed inserito dall'[art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11/08/2014, n. 114](#), in forza del quale, in particolare: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (triennio 2011-2013) precisando espressamente che *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente;
- ✓ **il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11/08/2014 che fissa i limiti dei budget percentuali concretamente utilizzabili ai fini assunzionali da parte degli Enti locali, distinti per aliquote annuali, prevedendo, in particolare, che:

- ✓ *le disposizioni ed i correlativi tetti finanziari previsti dall'[articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) restano fermi ed ineludibili;*
- ✓ *fermi restando, quindi, i predetti limiti, per gli le annualità 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente”*

- ✓ invece, per gli anni 2016, 2017 e 2018 tale percentuale vada considerata in maniera variabile dal 25% al 100% a seconda del ricorrere di particolari condizioni di “virtuosità” economico-organizzativa e finanziaria
- ✓ a decorrere dall'anno 2019 la facoltà ad assumere e' fissata nella misura del 100%;

PRECISATO, altresì, che:

- **a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;**
- *in virtù dell'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà' assunzionali riferite al triennio precedente";*
- *Contestualmente, viene ulteriormente ribadito che “Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Consorzi, Aziende Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme associative) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo” e ciò, al fine di garantire anche per i predetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;*
- per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (come modificato dall'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente dall'articolo 22, commi 1-bis e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), **la determinazione in concreto della capacità assunzionale degli Enti locali per il triennio 2016-2018 viene regolata come segue:**

1) IN LINEA GENERALE, e per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e s.mi., **per gli anni 2016, 2017 e 2018**, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale resta contenuta nel limite di **“un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”**

2) SPECIFICATAMENTE per i **Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti** qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale assunzionale **per gli anni 2017 e 2018** è innalzata al **75 per cento**”;

DATO ATTO che, oltre a quanto sopra riportato, va anche considerato che “A norma dell'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. PAREGGIO DI BILANCIO) come

modificato dall'[articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), per i Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della citata [legge n. 232/2016](#), lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al presente comma, è innalzata al 90 per cento ma ciò, soltanto, *“qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs 267/2000;*

DATO ATTO che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”* e che esclusivamente per tali finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e *“gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario” stabilendo, contestualmente, che la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;*

VISTA la Deliberazione n.119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

RILEVATO, altresì che:

- a norma dell'[articolo 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 27 febbraio 2015, n. 11](#), il termine del 31 dicembre 2016, previsto per le finalità volte al superamento del precariato, è stato prorogato al 31 dicembre 2018;
- proprio per tale motivo la legge consente, per tale ulteriore finalità di utilizzare, per gli anni 2017 e 2018, nei limiti previsti dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, le risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali e di prorogare fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall' [articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) , e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTA la [Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1/2015](#) recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'[articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), nella quale, con specifico riferimento alle previsioni dell'art. 1, comma 426, della Legge di Stabilità 2015, viene ulteriormente esplicitato come *“La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni”* e che *“Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale (...) per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta”;*

RAPPRESENTATO:

- che in via aggiuntiva, la Circolare chiarisce e conferma che ai fini della stabilizzazione del personale precario si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018 e che, proprio in virtù del quadro normativo sopra delineato viene quindi stabilito che “I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018”;
- che con la Deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana anche in relazione alla previsione specifica del comma 426, che prevede la proroga al 31 dicembre del 2018 del termine fissato per favorire il superamento del precariato, ha riconosciuto che la predetta proroga è da ritenere estensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica delle disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che, a sua volta, trova già diretta applicazione in Sicilia;
- che in ogni caso tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'**art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n° 3** recante norme in materia di **“finanziamento e disposizioni in materia di personale precario”** per effetto della modifica disposta dall'**articolo 2 della L.R. n. 13 del 30/06/2016** e successivamente sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 20 del 19/09/2016;

VISTO il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, (e successivamente modificato dall'art. dell'articolo 1, comma 12 bis, del D.L. 30 dicembre 2017, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19) recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, che, all'**art. 4 comma 6**, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **procedure concorsuali, per titoli ed esami**, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse”*;

RICHIAMATA in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni, in via facoltativa, in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie

volte al superamento del fenomeno del precariato “*utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato*” e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuole dell’obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell’Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell’intero arco temporale programmato, specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l’anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della “*proroga finalizzata*” dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali” e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (oggi prorogato al 31 dicembre 2020) “*nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria*”;

VISTA la **L.R. n. 5 del 2014** che nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all’art. 30 comma 3, stabilisce che “*In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall’1 gennaio 2014*” e al 5 comma che “*per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento nell’elenco di cui al comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013*” il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale e del successivo suggello intervenuto con l’art. 3 della L.R. 27/2016 è stato prorogato al 31.12.2018;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014 avente ad oggetto “*Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni attuative*”;

VISTA la **deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 26 del 28/07/2015** con cui la Sezione chiarisce la portata dell’art. 1 comma 424, della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato: nel merito, infatti, i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la Capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, **mentre non sono soggette ai predetti vincoli le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014, derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.**

VISTA la successiva **deliberazione n° 28 del 14/09/2015 con cui la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti**, privilegiando un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha chiarito che il riferimento al “*triennio precedente*” deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell’anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2018, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2015 – 2017 e così a seguire) precisando, inoltre che con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “*a regime*” per l’intera annualità

DATO ATTO, altresì:

- ✓ che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia, **l'art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3** ha espressamente imposto ai Comuni di provvedere, entro il 30 giugno 2016, ad approvare *“il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità”*;
- ✓ che al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale fosse trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che *“Gli enti che, in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica, non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata;*
- ✓ che, ancora, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 *“Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo;*
- ✓ che ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale **indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.**

VISTO il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 ed in forza del quale *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.”*;

RICORDATO:

- che in via ulteriormente migliorativa rispetto alle predette potenzialità assunzionali, la Regione Siciliana ha maggiorato il budget assunzionale per il riassorbimento del personale precario al dichiarato fine di poter realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- che in particolare, con l'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016 n° 27 è stato stabilito che *“nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma*

6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016;

- che nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nonché, **qualora detto utilizzo avvenga "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"**;
- che, pertanto, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana che, con la L.R. 27/2016 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;

CONSIDERATO che l'art. 26 della l.r. 08.05.2018 – pubblicata in Gazz. Uff. Reg. Sicilia 11 maggio 2018, n. 21, S.O. n. 1 - e rubricato "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*", ha così novellato la sopracitata vigente legislazione regionale, armonizzando l'articolato normativo con quanto già disposto, a livello nazionale, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021."

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24."

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, **è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.**

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al

comma 7 dell'articolo [30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#), gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo [20 del decreto legislativo n. 75/2017](#), provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo [20 del decreto legislativo n. 75/2017](#), gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della [legge regionale n. 5/2014](#) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#), nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della [legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della [legge regionale n. 27/2016](#) e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo [19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8](#), il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della medesima [legge regionale n. 8/2012](#) a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita nei ruoli dell'Irsap.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della [legge regionale n. 5/2014](#), per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.

DATO ATTO:

- che la spesa utilizzabile di cui all'art. 28, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, per le finalità inerenti al superamento del precariato, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015/2017 per l'intera platea dei lavoratori precari del Comune di Campofiorito risulta la seguente:

TOTALE COSTO LORDO “CONTRATTISTI” media triennio 2015/2017: € 203.995,61

che, quindi, ai sensi dell’art. 3, della L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale “aggiuntivo” destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista attualmente utilizzato dal Comune di Campofiorito;

- che tale possibilità aggiuntiva è però riservata a favore dei Comuni soltanto a condizione che gli stessi **“siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”**;
- che le assunzioni in questione sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, per un numero di ore **non inferiore** a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015;
- che a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che **“gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione”**;
- che, quindi, proprio per questo motivo, anche un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del personale precario attualmente utilizzato dall’Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;
- che inoltre, ai sensi del **comma 6° dell’art. 3 della L.R. 27/2016**, **“Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai Comuni (soggetti di cui al comma 10, lett. a) con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti;**
- che ai sensi del citato comma 10, **detto contributo è parametrato nei limiti “della spesa complessivamente sostenuta dall’Ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015”** al cui onere la Regione Siciliana provvederà a far fronte **“mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della LR 5/2014 e s.m.i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune”**;
- che, ancora, in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell’art. 3 della L.R. 27/2016, come modificato dal sopra richiamato art. 26, l.r. n. 8/2018, **“LA MANCATA, INGIUSTIFICATA, CONCLUSIONE DA PARTE DEI COMUNI, entro il termine del 31 dicembre 2020, DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE ai sensi del presente articolo, NELLA MISURA CONSENTITA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI CUI AI COMMII 1 E 2, A DECORRERE DAL 2021 COMPORTA LA RIDUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI ORDINARIE DELLA REGIONE IN FAVORE DI CIASCUN COMUNE IN MISURA PARI ALLA SPESA SOSTENUTA DALL’ENTE DI CUI AL COMMA 18 PER CIASCUN SOGGETTO NON STABILIZZATO ASSUNTO AI SENSI DEL MEDESIMO COMMA;**
- che, infine, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della L.R. 27/2016 **“Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**

alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.;

- che anche il personale eventualmente assunto presso la Resais S.p.A. “è comunque utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza” e conserva, peraltro, “il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e s.m.i., nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015.”;
- che, comunque, ai sensi del comma 22 del predetto art. 3 della L.R. 27/2016, come sostituito dall'art. 26, comma 1, leg. Cit., “Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”, **non dovendosi più attendere, per l'effetto, le norme per la riallocazione del personale eccedentario delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali;**

DATO ATTO, altresì, anche a tutto voler concedere, ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. 78/2015, che questo Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di comando o distacco sicché non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto personale all'interno dei propri ruoli;

DATO ATTO che a seguito della **Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272** l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento;

VISTO l'art. 5 del D.L. 78/2015 in materia di transito nei ruoli degli enti locali del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dato atto del conseguente divieto, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del predetto personale;

RITENUTO, pertanto:

- che alla luce delle predette novità normative, **fermo quanto già indicato per la programmazione relativa al corrente esercizio, che viene alimentata esclusivamente con i risparmi cumulativi di spesa relativi alle cessazioni dal servizio che interverranno a partire dal corrente anno 2018 fino al 2020 (arco triennale – rif. art. 3, comma 5, VI° periodo del D.L. 90/2014) e di quelle verificatesi nel triennio precedente 2015-2017 (art. 3, comma 5, V° periodo del D.L. 90/2014), i risparmi assunzionali relativi alle cessazioni intervenute specificamente nel corso delle annualità 2014 e 2015 restano ancora destinati all'eventuale riassorbimento dei dipendenti eccedentari delle ex Province Regionali (art. 1, comma 424 e 426 della Legge 190/2014 e s.m.i.);**
- che in riferimento a tutto quanto sopra indicato risulta, quindi, assolutamente necessario ed indifferibile, anche in ottemperanza ai recenti precetti normativi regionali predisporre ed attuare, nei limiti del **budget assunzionale ordinario, comprensivo dei pregressi resti assunzionali**, e di quello **aggiuntivo** previsto dalla legge, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;

RAVVISATA la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, nell'ottica di a) perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, b) garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO:

- ✓ che in conseguenza dell'avvenuta emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 n. 75 (in Gazz. Uff., 7 giugno 2017, n. 130) recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche." ed in particolare dall'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato, come già detto nella parte iniziale della presente premessa, alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) stabilito dalla legge e sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- ✓ che tali disposizioni risultano immediatamente applicabili anche in Sicilia per la parte relativa al processo di formazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale;

CONSIDERATO che nel Comune di Campofiorito prestano servizio a tempo determinato, finanziati in quota parte dalla Regione Siciliana, n° 11 lavoratori con contratto a tempo determinato e part-time appartenenti al bacino del precariato e n. 2 LSU, come appresso meglio declinati:

- a) n. 2 di Categoria "A" con prestazione lavorativa a 24 ore settimanali;
- b) n. 4 di Categoria "B" con prestazione lavorativa: n. 2 a 24 ore settimanali e n. 2 a 19 ore settimanali;
- c) n. 5 di Categoria "C" con prestazione lavorativa: n. 3 a 24 ore settimanali e n. 2 a 18 ore settimanali;
- d) n. 2 LSU;

RITENUTO che per i suddetti lavoratori rientranti ancora a pieno titolo nella categoria del precariato degli EE.LL., secondo quanto già enunciato in precedenza, in presenza delle riscontrate esigenze organizzative, il Comune di Campofiorito ritiene necessario ed opportuno, nei limiti consentiti dalla norme di legge vigenti e dei limiti in materia di vincoli di bilancio e di spesa di personale, avviare processi di stabilizzazione;

PRESO ATTO, altresì che non risultano, rispetto alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e che le risorse umane attualmente utilizzate in via precaria risultano necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici e che per assicurare il processo di riorganizzazione e ottimizzazione dell'efficienza ed efficacia improntato alla massima economicità dell'ente;

PRECISATO, vieppiù, facendo esplicito riferimento anche alle prescrizioni e condizioni ulteriori stabilite dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27/2016, che l'Amministrazione risulta nelle possibilità di attivare l'ulteriore fase di stabilizzazione del personale precario in quanto:

- a) la stabilizzazione del personale precario verrà effettuata nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, e nel rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di

competenza, tra le entrate e le spese finali nonché, delle norme di contenimento della spesa di personale previste dalle vigenti disposizioni vincolistiche di finanza pubblica;

- b) l'Ente risulta in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, stante che nel corso delle annualità pregresse ha sempre anticipato direttamente le risorse occorrenti per il pagamento degli stipendi ed è sempre stato in grado di farvi fronte con regolarità ed in maniera puntuale e che tale trend dovrebbe, anzi, ulteriormente migliorare anche per il prossimo futuro per effetto delle cessazioni dal servizio di alcune unità di personale;
- c) in conseguenza di detto possibile assorbimento delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate in maniera precaria l'Ente prevederà nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
- d) in ogni caso, ai sensi di quanto indicato dall'ultimo alinea del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2016, le assunzioni in questione che dovranno essere regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, e che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, dovranno risultare **non inferiori** al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015, avverranno sostanzialmente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e/o di quella dell'Ente.";

DATO ATTO a tal fine della nota prot. n. 3388 del 05.06.2019, che del presente atto deve intendersi parte integrante e sostanziale, a firma del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, per il tramite della quale si certifica:

- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio 2018 ed è stata effettuata la relativa comunicazione alla RGS in data anteriore al 31 marzo 2018, così come versato in atti;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013);
- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

DATO ATTO, altresì, che questo Ente ha approvato il Piano triennale delle azioni positive;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- che questa Amministrazione intende procedere alla stabilizzazione per i n. 2 LSU che graveranno sul bilancio dell'Ente – budget ordinario – stante il chiaro disposto dell'art. 26, comma 9, della l.r. 08.05.2018 che, testualmente, recita: *“Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione”*;
- che la spesa di ogni posizione iniziale è pari a:

Categoria A 24 ore - P.E. 1	€ 17.166,84
Categoria B 24 ore - P.E. 1	€ 17.918,57

Categoria B 19 ore - P.E.I.	€ 14.185,53
Categoria C 24 ore - P.E.1	€ 20.347,34
Categoria C 18 ore - P.E.I.	€ 15.260,50

Da cui:

CATEGORIA	COSTO COMPLESSIVO
A1 x 2	€ 34.333,68
B1 x 4	€ 71.674,28
C1 x 5	€ 101.736,7
COSTO TOTALE	€ 207.744,66

➤ pertanto, la stabilizzazione di n. 11 unità lavorative, come da prospetto, assorbe una spesa pari ad **€ 207.744,66**;

➤ le risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1, l.r. 29.12.2016, n. 27, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio 2015/2017 ammontano ad **€ 203.995,61**;

CONSIDERATO, pertanto, che il costo medio dei lavoratori a tempo determinato nel triennio 2015, 2016 e 2017, così come espressamente esplicitato dall'art. 26, comma 5, l.r. 08/05/2018, n. 8, assume in assoluto un valore finanziario (**€ 203.995,61**) superiore alla eventuale spesa prevista per la potenziale stabilizzazione di n. 11 lavoratori in base al monte ore di cui sopra, considerate le retribuzioni lorde della posizione economica delle categorie di riferimento (**€ 201.982,05**) e che, pertanto, è *ictu oculi* rispettato il requisito dirimente del divieto di sfioramento del cd. “*Budget aggiuntivo*” e che per la ultronea somma pari ad **€ 3.749,05** – stante la volontà dell'Amministrazione di volere stipulare contratti di lavoro a 24 ore settimanali per tutti i potenziali stabilizzandi – inciderà per la medesima spesa sul budget ordinario derivante dalle cessazioni già avvenute;

DATO ATTO che la spesa media del triennio 2011/2013 risulta essere pari ad **€ 651.829,00** che, come noto alla luce del D.lgs. n. 75/2017, corrisponde alla monetizzazione della superata concezione di dotazione organica, limite cogente ed insuperabile oltre il quale il Comune di Campofiorito non può assumere a qualsiasi titolo;

CONSIDERATO, altresì, che la spesa di personale impegnata dal Comune di Campofiorito nell'anno 2017 ammonta ad **€ 610.662,00** – e per l'anno 2018, a causa di diversi pensionamenti, ad **€ 473.283,87** - e che, per l'effetto, **viene rispettato il dirimente vincolo finanziario** previsto dall'art. 1, comma 557-*quater*, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

DATO ATTO che si è già proceduto a rimodulare la Dotazione Organica di questo Ente, giusta Deliberazione di G.M. n. 44 del 08.05.2019, ricordando, altresì, che la novella legislativa la riduce ad un mero valore finanziario coincidente con il tetto di spesa massima – valore medio spesa anni 2011/2013;

PRECISATO ulteriormente che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

RICHIAMATO in tal senso anche il disposto della L.R. n° 3/2016 ed in particolare l'art. 27, comma 2, nella parte in cui dispone l'esclusione dal Fondo perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 a carico dei Comuni siciliani che non provvedono alla stabilizzazione del personale precario nonostante l'esistenza degli spazi assunzionali;

SOTTOLINEATO, vieppiù, che l'eventuale riconoscimento, in sede giudiziale, di un diritto all'assunzione e/o al risarcimento del danno per il personale precario utilizzato da tempo immemore e, pertanto, in spregio alla vigente normativa disciplinante il lavoro pubblico, comporterebbe un danno economico gravissimo ed irreparabile per l'Ente;

DATO ATTO che, oltre a quanto sopra riportato, va anche considerato che “A norma dell'[articolo 1, comma 479, lettera d\), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, \(c.d. PAREGGIO DI BILANCIO\)](#) come modificato dall'[articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), per i Comuni che rispettano il saldo di cui al **comma 466 della citata legge n. 232/2016**, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al presente comma, è innalzata al 90 per cento ma ciò, soltanto, *“qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs 267/2000;*

VERIFICATO, così come versato in atti, che:

- 1) nell'anno 2016** non ci sono stati pensionamenti;
- 2) nell'anno 2017**, presso questo Ente si sono verificate n. 5 cessazioni di personale a tempo indeterminato – n. 2 cat. “B” (P.E. B3 e B7), n. 2 cat. “C5”, n. 1 cat. “D6” - per un costo complessivo pari ad € **185.658,9** che per la quota parte del 90% (posto che questo Ente ha registrato un rapporto dipendenti/popolazione al 31 dicembre 2016, inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe demografica come definito con Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 che, come noto, consente un innalzamento della percentuale assunzionale, a valere sul relativo budget, dal 25% al ben più corposo 75% oltre al certificato rispetto del saldo lasciando, questo Ente, spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale il medesimo saldo è rispettato che, pertanto, consente un aumento percentuale ultroneo fino al 90%)), **vale a dire € 167.093,01**, è possibile utilizzare quale budget assunzionale ordinario ai fini di eventuali ultronee assunzioni (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015);
- 3) nell'anno 2018**, presso questo Ente si sono verificate n. 2 cessazioni di personale a tempo indeterminato – n. 1 cat. “C5” e n. 1 cat. “D6” - per un costo complessivo pari ad € **79.409,79** che per la quota parte del 90% (posto che questo Ente ha registrato un rapporto dipendenti/popolazione al 31 dicembre 2017, inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe demografica come definito con Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 che, come noto, consente un innalzamento della percentuale assunzionale, a valere sul relativo budget, dal 25% al ben più corposo 75% oltre al certificato rispetto del saldo lasciando, questo Ente, spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale il medesimo saldo è rispettato che, pertanto, consente un aumento percentuale ultroneo fino al 90%) **vale a dire € 71.468,81**, è possibile utilizzare quale budget assunzionale ordinario ai fini di eventuali ultronee assunzioni (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015);

DATO ATTO, pertanto, che **in riferimento al triennio 2016/2018 il budget assunzionale “ordinario” totale è pari ad € 238.561,82** e che dal predetto budget si procederà integralmente alla stabilizzazione dei n. 2 lavoratori LSU;

RICHIAMATA, da ultimo, la L.r. 22 febbraio 2019, n. 1 (recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di Stabilità regionale”) pubblicata in GURS n. 9/2019 in data martedì 26 febbraio 2019 ed, in particolare, l'art. 22, (rubricato “*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di stabilizzazione del personale precario*”), commi 2 e 3, ai sensi dei quali:

2. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26.

3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

CHIARITO, pertanto che:

- a) le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 29 Dicembre 2016 n. 27 e all'art. 26, c. 6, della L.R. 8 Maggio 2018, n. 8 sono da intendersi quali procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art. 26;
- b) il reclutamento con le procedure di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/2006, n. 21/2003, n. 7/2007 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 75/2017;

DATO ATTO, viepiù, del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 18 aprile 2019 che, espressamente, non contempla, nell'ambito delle diverse disposizioni impugnate di cui alla l.r. n. 1/2019, l'articolo 22 qui oggetto di interesse, a consacrazione ufficiale e definitiva della piena vigenza del ridetto articolo di legge;

ACQUISITO il contenuto dell'art. 26, comma 8, l.r. n. 8/2018, a mente del quale: *“La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo (le procedure di stabilizzazione) è assicurata, per l'esercizio finanziario 2018, dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lett. b), dell'art. 3 della l.r. n. 27/2016 e dal 2019 fino al 20138, dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018”*;

VISTO il parere favorevole espresso in data 12.06.2019 dall'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 con cui si attesta che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge;

RITENUTO pertanto, per le suesposte motivazioni, di approvare in forma definitiva il Piano Triennale dei fabbisogni per il Triennio 2019/2021 ed il Piano annuale dei fabbisogni 2019 nel quale viene riservato un particolare riguardo alla valorizzazione del personale precario attualmente in servizio presso l'Ente;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 40 del 7 giugno 2018 con la quale si procedeva ad approvare il Piano triennale dei Fabbisogni, triennio 2018/2021;

ATTESO CHE nel prefato Piano di cui al superiore punto, segnatamente avuto riguardo alla programmazione dell'anno 2018, le previste procedure di stabilizzazione pur avendo trovato compiuto avvio – con contestuale pubblicazione dei relativi bandi, nel mese di dicembre, sulla GURS – devono intendersi definitivamente poste nel nulla, sia per gli intervenuti pareri del Giudice Contabile (*ex multis*, Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 27/2019/PAR, che, rimodulando, *ab imis fundamentis*, l'ormai acquisito principio, tra i Comuni siciliani, della stabilizzazione del personale precario senza la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno – anche in virtù del tenore letterale dell'art. 26, comma 7, L.R. n. 8/2018 che individuava, espressamente, le risorse da imputarsi interamente a carico della finanza regionale e, pertanto, con uno specifico vincolo di destinazione – così si pronunciava: *“La disposizione di cui*

all'art. 26, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2018, va intesa, invero, nel senso che nell'ambito degli spazi assunzionali disponibili per le stabilizzazioni di personale precario (che non possono superare il cinquanta per cento del complessivo spazio assunzionale dell'ente)– al netto di quelli destinati ad essere coperti mediante procedure concorsuali aperte all'esterno, le relative procedure concorsuali possano essere interamente “riservate”, senza che ciò contrasti con l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La “ratio” della garanzia della riserva dei posti all'esterno, infatti, non riguarda la singola procedura selettiva, nell'ambito della quale si possa prevedere una riserva di posti a favore dei precari da stabilizzare bensì risulta assicurata dal generale obbligo per gli enti di bandire procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura del fabbisogno nell'ambito degli spazi finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le disposizioni vincolistiche sul turn-over), destinando risorse non superiori al cinquanta per cento di detto plafond all'espletamento di procedure concorsuali ad hoc tra il personale precario da stabilizzare, al fine di selezionare le unità previste nel piano del fabbisogno del personale. In altri termini, il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento (possono essere anche inferiori) di quello reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all'esterno”), sia per l'intervento del Legislatore Siciliano che, con l'emanazione del citato art. 22, l.r. n. 1/2019, ha definitivamente sancito la possibilità, per gli Enti Locali siciliani, di avvalersi delle procedure di stabilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017;

DATOATTO, pertanto, che la pregressa programmazione assunzionale a valere sull'esercizio finanziario 2018 deve, giocoforza, per effetto del naturale scorrimento annuale, essere ribaltata sull'esercizio finanziario 2019 su presupposti giuridici diversi (art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017 e non più ai sensi del comma 2, art. cit.);

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- Il D.Lgs 25/05/2017 n° 75 recante “Modifiche e integrazioni al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ai sensi degli [articoli 16, commi 1, lettera a\), e 2, lettere b\), c\), d\) ed e\) e 17, comma 1, lettere a\), c\), e\), f\), g\), h\), l\) m\), n\), o\), q\), r\), s\) e z\)](#), della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- la L.R. 30/12/2016 n° 27 recante norme in materia di superamento del precariato in Sicilia
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- la L.R. n. 8/2018;
- la L.R. n. 1/2019;

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

PROPONE

- 1) di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di approvare** il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 come da prospetto che segue:

ANNO 2019

ASSUNZIONI PREVISTE: n. 13 (numero complessivo dei contrattisti in atto presso il Comune di Campofiorito compresi n. 2 soggetti LSU) ferme restando le condizioni di compatibilità economico-finanziarie e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come appresso meglio specificato:

Stabilizzazione per n° 2 posti di Cat. “A” per soli titoli, a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali – profili professionali: n. 2 “Operatore generico” - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017;

Stabilizzazione per n° 4 posti di Cat. “B” per soli titoli, così suddivisi: n. 2 a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali e n. 2 a tempo indeterminato part-time a 19 ore settimanali, – profili professionali: n. 4 “Esecutore amministrativo” - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017;

Stabilizzazione per n° 5 posti di Cat. “C” per soli titoli, così suddivisi: n. 3 a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali e n. 2 a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali – profili professionali: n. 1 “Istruttore contabile”; n. 3 “Istruttore tecnico/geometra” n. 1 “Istruttore amministrativo” da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017;

Stabilizzazione per n. 1 lavoratore LSU a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali – profilo professionale “Esecutore amministrativo” – da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget ordinario, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 3, D.lgs. n. 75/2017;

Stabilizzazione per n. 1 lavoratore LSU a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali – profilo professionale “Istruttore amministrativo” – da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget ordinario, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 3, D.lgs. n. 75/2017;

ANNO 2020

ASSUNZIONI PREVISTE: n. 0

ANNO 2021

ASSUNZIONI PREVISTE: n. 0

3) di approvare il Piano Annuale 2019 così come in precedenza proposto:

ANNO 2019

ASSUNZIONI PREVISTE: n. 13 (numero complessivo dei contrattisti in atto presso il Comune di Campofiorito compresi n. 2 soggetti LSU) ferme restando le condizioni di compatibilità economico-finanziarie e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come appresso meglio specificato:

Stabilizzazione per n° 2 posti di Cat. “A” per soli titoli, a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali – profili professionali: n. 2 “Operatore generico” - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017;

Stabilizzazione per n° 4 posti di Cat. “B” per soli titoli, così suddivisi: n. 2 a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali e n. 2 a tempo indeterminato part-time a 19 ore settimanali, – profili

professionali: n. 4 “Esecutore amministrativo” - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017;

Stabilizzazione per n° 5 posti di Cat. “C” *per soli titoli, così distinti: n. 3 a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali e n. 2 a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali – profili professionali: n. 1 “Istruttore contabile”; n. 3 “Istruttore tecnico/geometra” n. 1 “Istruttore amministrativo” da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017;*

Stabilizzazione per n. 1 lavoratore LSU, Cat. “B”, a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali – profilo professionale “Esecutore amministrativo” – da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget ordinario, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 3, D.lgs. n. 75/2017;

Stabilizzazione per n. 1 lavoratore LSU, Cat. “C”, a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali – profilo professionale “Istruttore Tecnico/Geometra” – da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget ordinario, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 3, D.lgs. n. 75/2017;

- 4) di confermare, comunque**, il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 come integrata con le ulteriori previsioni di cui all’art. 27, comma 9, della L.R. 17/03/2016 n° 3 e dell’art. 3 della L.R. 27 del 31/12/2016) fino al termine di legge del 31-12-2020 per i lavoratori a contratto dando atto, attraverso l’approvazione della presente programmazione, dell’avvenuto e concreto avvio, in favore di costoro, delle procedure di stabilizzazione;
- 5) di dare atto** della possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano triennale dei fabbisogni approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di quest’Ente;
- 6) di dare mandato** all’Ufficio Personale di indire, senza indugio, le procedure consequenziali finalizzate alle assunzioni previste;
- 7) di trasmettere** la deliberazione approvativa della programmazione definitiva 2019-2021 del fabbisogno di personale, entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione, al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi di quanto disposto dall’art. 6-ter, comma 5, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, **atteso che l’eventuale mancato adempimento viene sanzionato con il divieto di procedere ad assunzioni.**

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **VISTA** la suddetta proposta;
- **PRESO ATTO** dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinano l’emanazione dell’atto ed i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTO** l’O.R.EE.LL. vigente;
- **AD UNANIMITA’** di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva;
- 2) **DICHIARARE**, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
F.to PECORARO Domenico

Il Presidente
F.to ODDO Giuseppe

Il Segretario
F.to SOMMA SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **12.06.2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.

[] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l'oggetto rientra nelle materie di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23.

- che la presente **È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 12.06.2019**

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività.

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 12.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOMMA SALVATORE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 12.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

